

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1100

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CUTRUFO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2002

—————

Concessione di una promozione a titolo onorifico per gli
ufficiali e per i sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge intendiamo introdurre per gli ufficiali e per i sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria che hanno ben operato una promozione a titolo onorifico.

La promozione a titolo onorifico è un istituto ampiamente recepito e diffuso nella sistematica di avanzamento tanto che il concetto del cosiddetto «sfondamento del grado vertice» è stato pienamente accolto dall'amministrazione della difesa.

La presente proposta non comporta alcun problema, in quanto non incide sullo *status* del militare destinatario (non può essere infatti soggetto a richiamo). Inoltre, non ha effetti economici e il provvedimento di confe-

rimento non è soggetto al controllo di legittimità della Corte dei conti.

L'iniziativa intende soprattutto attribuire un riconoscimento morale a chi ha compiuto il proprio dovere al servizio della Patria.

Riteniamo di dover ricordare che, negli ultimi anni, non pochi sono stati i provvedimenti che hanno già conferito una promozione al grado superiore, anche oltre quello massimo previsto per il ruolo di appartenenza. In altre parole, la promozione a titolo onorifico che proponiamo ha come condizione l'aver prestato un onorabile servizio attivo ed è concessa, a domanda degli interessati, al compimento del quarto anno di permanenza in ausiliaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto è concessa una promozione al grado superiore esclusivamente a titolo onorifico, al compimento del quarto anno di permanenza nella posizione di ausiliaria.

2. Nulla è innovato per quanto riguarda le promozioni concesse ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, dell'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonchè dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni. La promozione di cui al comma 1 è concessa anche per il massimo grado previsto per il ruolo di appartenenza.

3. L'ufficiale o il sottufficiale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già stati collocati nella riserva o in congedo assoluto, conseguono la promozione senza alcun assegno aggiuntivo con decorrenza dal giorno precedente il collocamento nella riserva o in congedo assoluto, indipendentemente dal periodo trascorso in ausiliaria.

4. La promozione è concessa anche nei casi in cui la cessazione della posizione di ausiliaria è dovuta a malattia dipendente o meno da causa di servizio, con le stesse modalità e decorrenza previste al comma 3.

5. La promozione non è computabile ai fini della quiescenza e l'ufficiale o il sottufficiale promossi ai sensi della presente legge non possono essere richiamati in servizio se non per gravi esigenze di mobilitazione.

6. La promozione è concessa con decreto del Ministro della difesa, a domanda dell'interessato da presentare entro i dodici mesi successivi al compimento del quarto anno di permanenza nella posizione di ausiliaria.

7. L'ufficiale o il sottufficiale che si trovano nelle condizioni previste al comma 3 possono presentare la relativa domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.